

CONVENZIONE AI SENSI DEL D.M. 150/2023, ART. 6, LETT. t

Oggi, 01 agosto 2024, Tra:

- I CONCILIATORI PROFESSIONISTI s.r.l. , avente sede legale a GELA C.F. e P.Iva n. 01864080856, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, iscritto al n° 436 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- ADR Intesa Srl, avente sede legale a Roma C.F. e P.Iva n 11444071002 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, iscritto al n° 635 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;

PREMESSO CHE:

entrambe le parti svolgono, attività di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 150/2023 ; per lo svolgimento e lo sviluppo della propria attività, ritengono utile potersi avvalersi, in conformità alle previsioni dei rispettivi statuti e regolamenti, di alcune sedi e dei mediatori accreditati dell'altra, ai sensi del D.M. 150/2023, art.6, lettera t;

tutto ciò premesso, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Definizioni:

- per “Organismo titolare” o “parte titolare” di un procedimento di mediazione si intende la parte che abbia ricevuto l’istanza per tale mediazione e presso cui risulti, pertanto, iscritto il relativo procedimento;
- per “sede diretta” di una parte si intende una sede nella sua piena disponibilità, in forza di atto di proprietà o di contratto di locazione o di comodato;
- per “sede in convenzione” di una parte si intende una sede nella disponibilità di tale parte in quanto concessa dall'altra parte tramite accordo di scambio sedi, ai sensi del D.M. 180/2010, art. 7, comma 2, lettera c).

I CONCILIATORI PROFESSIONISTI s.r.l. , concede a ADR Intesa Srl, per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione civile, l’uso delle seguenti sedi dirette:

GELA, Via Parioli 52/B

CATANIA, Viale Vittorio Veneto 122

ADR Intesa Srl concede a I CONCILIATORI PROFESSIONISTI s.r.l. per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione civile, l’uso delle seguenti sedi dirette:

Gravina in Puglia (BA), Via Carlo Betocchi n. 3

Bologna (BO), Via Quirino di Marzio n. 64/ab

Cassino (FR), Via Lombardia n. 8

Civitavecchia (RM), Via Fratelli Cervi, 64

Crotone (KR), Largo Umberto I n. 58

San Giovanni Rotondo (FG), Via Giovanni De Bonis n. 12

Cesena (FC), Via Ravennate n. 514

Oggiono (LC), Via Vittorio Bachelet, 13

Lucca (LU), Piazza Luigi Varanini, 1

Corridonia (MC), via dell'Industria 74-334

Milano (MI), Via Passo di Brizio, 8

Borgomanero (NO), Viale Dante Alighieri n. 19 c/o Salesiani

Pistoia (PT), Via della Costituzione, 7

Reggio Calabria (RC), Via Monsignor Paolo Giunta n. 24, già via XXI Agosto

Roma (RM), Via Fregene n. 9

Bisceglie (BT), Via Monte San Michele 28

Pomezia (RM), Via Del Mare n. 2/d

Lagonegro (PZ) Via Tribunale, 5

- 1) Ciascuna parte, previa richiesta, potrà utilizzare i mediatori dell'altra per lo svolgimento dei propri procedimenti di mediazione civile.
- 2) Le parti potranno inserire le sedi reciprocamente concesse nella lista delle proprie sedi di mediazione e nelle comunicazioni pubblicitarie, indicandole con "presso" seguito dal nome dell'Organismo concedente la sede.
- 3) Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, ciascuna parte non potrà utilizzare denominazioni o marchi di proprietà dell'altra parte senza il preventivo consenso scritto della proprietaria.
- 4) Ulteriori sedi potranno essere scambiate dalle parti, alle medesime condizioni previste dalla presente scrittura, tramite altre scritture complementari da allegare alla presente.
- 5) Ciascuna parte si impegna ad avvisare l'altra, tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata e con la massima tempestività, di qualsiasi impedimento, anche temporaneo, alla fruibilità delle sedi in convenzione.
- 6) Ciascuna parte, ricevuta un'istanza per una mediazione da svolgere presso una sede in convenzione, si impegna a fissare gli incontri di mediazione in giorni e orari concordati, anche telefonicamente, con l'altra parte;
- 7) Per consentire la corretta ed efficace gestione dei procedimenti da parte del mediatore incaricato, la parte titolare del procedimento da svolgere presso la sede in convenzione s'impegna a rendergli disponibili il proprio regolamento di procedura e codice etico e a istruirlo sull'utilizzo di eventuali software o piattaforme telematiche in uso per la gestione dei procedimenti.
- 8) Se non diversamente –di volta in volta– pattuito, ciascuna parte non è autorizzata a incassare pagamenti per conto dell'altra.
- 9) Per l'utilizzo delle sedi in convenzione, la parte titolare del procedimento si impegna a tenere costantemente informata l'altra parte della situazione dei pagamenti delle indennità relative a tale procedimento e a adoperarsi al meglio affinché tali indennità vengano pagate puntualmente dalle parti in mediazione, intraprendendo tempestivamente il recupero di eventuali pagamenti insoluti;
- 10) Per quanto concerne il riconoscimento delle indennità e le eventuali maggiorazioni, l'Organismo Titolare del procedimento si impegna a versare spese ed indennità come indicato in allegato A).
- 11) Le parti potranno recedere dalla presente scrittura facendo pervenire all'altra parte, con un preavviso di almeno 60 giorni, una comunicazione della volontà di recedere a mezzo lettera raccomandata A/R o posta

elettronica certificata. In ogni caso ciascuna parte si impegna a consentire all'altra la conclusione di tutti i procedimenti di mediazione già attivati al momento del recesso.

- 12) Le parti concordano la durata della convenzione in mesi 24, che si considereranno automaticamente rinnovati di ulteriori mesi 24, di volta in volta, salvo la possibilità di recesso prevista all'art.14 del presente contratto.
- 13) In caso di controversie insorte sul presente contratto le parti convengono, prima di intraprendere qualsiasi ulteriore azione, di ricorrere al procedimento di mediazione presso un Organismo di Mediazione, diverso dalle parti, iscritto al Registro del Ministero della Giustizia e avente sede legale nelle provincie di Roma; tale Organismo potrà essere scelto congiuntamente dalle parti oppure da quella che per prima attiverà il procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto 01/08/2024

I CONCILIATORI PROFESSIONISTI s.r.l.

ADR Intesa Srl